

ESTRATTO DAL VIGENTE STATUTO SOCIALE DELL'AZIENDA

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15) - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione - nei casi previsti dall'art. 11, comma III, del D.Lgs. n. 175/2016 - composto da un numero dispari di membri, determinato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, fino al numero massimo di cinque membri o fino al numero massimo previsto dalle vigenti norme, compresi il Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente l'Amministratore Delegato.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, nonché gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti dall'Assemblea e non devono ritrovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

3. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

4. Ai fini dell'elezione dell'Amministratore Unico, ciascun Socio ha facoltà di proporre all'Assemblea uno ed un solo candidato.

5. Risulta eletto il candidato che, in esito allo scrutinio avvenuto in Assemblea, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

6. Il Consiglio di Amministrazione viene formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che dispongono specifiche condizioni per la composizione dell'organo, per quanto applicabili alla Società. In particolare, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettosa delle previsioni di legge vigenti al momento della nomina in materia di equilibrio di genere.

7. Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea sulla base di liste di candidati; una lista di candidati può essere validamente presentata da uno o più soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 15% del capitale sociale. Le liste sono composte da un minimo di 1 sino ad un massimo di 5 candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, un numero di amministratori pari a quelli da eleggere diminuito di un numero pari al numero delle ulteriori liste validamente presentate. I restanti amministratori vengono tratti uno da ciascuna delle altre liste validamente presentate, al fine di garantire rappresentatività anche alle liste di minoranza.

8. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 16) - Presidenza Consiglio di Amministrazione e deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed elegge altresì un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio nomina eventualmente un Amministratore Delegato ed un Segretario.

3. Deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. È fatto divieto di istituire, in seno alla società, organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

5. I Consiglieri di amministrazione che non partecipano a più di tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decadono di diritto dalla carica.

Art. 17) - Sostituzione consiglieri

1. Le modalità di sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare in corso di mandato, quale ne sia la ragione, devono garantire il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio di genere. Pertanto, qualora per dimissioni o altra

causa, un amministratore venga a cessare dalla sua carica, fermo il rispetto del controllo analogo di cui all'art. 10bis, egli verrà sostituito con deliberazione resa ai sensi dell'art. 15, comma 1.

2. Qualora le amministrazioni socie non vi abbiano proceduto, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta utile, procede a cooptare un nuovo Consigliere dotato dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme che dettano condizioni per la composizione dell'Organo.

3. La cooptazione deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci alla prima seduta utile.

4. Fatta salva la predetta ratifica, il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha cooptato.

5. L'intero Organo Amministrativo decadrà qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, senza riguardo al genere degli amministratori cessati.

Art. 18) - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, purché non configgenti con l'esercizio del controllo analogo e fermo quanto previsto, in particolare, all'art. 10-bis e al comma 4 del presente articolo ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quanto la legge ed il presente Statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti.

2. L'Organo Amministrativo è investito della competenza di istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici amministrativi e di rappresentanza e di adeguare lo statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo potrà conferire procure "ad negotia" e speciali, salva la intransferibilità delle sue specifiche attribuzioni.

4. Per il compimento di uno dei seguenti atti l'organo amministrativo dovrà previamente conseguire l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 3:

a) approvazione del piano industriale, del budget annuale e/o pluriennale e degli indirizzi strategici della società;

b) approvazione delle nomine degli organi e dei bilanci delle società partecipate. A condizione che non siano già espressamente previsti negli atti di cui alle precedenti lettere, sono altresì soggetti all'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 3, i seguenti atti:

c) acquisto o alienazione, a qualsiasi titolo e attraverso qualsivoglia forma negoziale, di immobili sociali; costituzione o acquisto di diritti reali su tali beni di durata ultraquinquennale o per un importo superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

d) acquisto in qualsiasi forma o cessione di partecipazioni in altre società, nonché costituzione di società nei casi ammessi dalla normativa vigente, o acquisto o cessione o affitto di aziende o rami di aziende;

e) rilascio o contrazione di garanzie e fidejussioni per un valore superiore ad un milione di euro (con l'eccezione della contrazione di garanzie richieste nell'ambito dei contratti di servizio pubblico affidati alla Società o a fronte del riconoscimento alla Società di contributi pubblici);

f) contrazione di mutui e finanziamenti straordinari, fatte salve le sole operazioni di gestione ordinaria del circolante e dei flussi di cassa, per un valore superiore ad un milione di euro;

g) approvazione delle seguenti operazioni straordinarie: fusioni, scissione, trasformazione, modifiche significative dell'oggetto sociale; acquisizioni/cessioni/affitto di rami d'azienda;

h) acquisto di beni e servizi di importo superiore a cinque milioni di euro.

Art. 19) - Amministratore delegato

1. All'Amministratore Delegato, laddove nominato, il Consiglio può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni o parte di esse, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile o da altre eventuali norme imperative di legge.

2. Ai fini di un migliore coordinamento delle iniziative, l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferirà almeno ogni quattro mesi al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) - Rappresentanza

1. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, se nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, è attribuita la rappresentanza della Società per tutti gli affari sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, se nominato, l'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, rappresentano la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione con facoltà di nominare all'uopo avvocati e difensori della Società.

Art. 21) - Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

2. La convocazione verrà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di particolare urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con avviso spedito almeno un giorno prima dell'adunanza.

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22) - Compensi e rimborsi

1. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea degli azionisti, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

2. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

3. L'Assemblea ordinaria stabilisce - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente - i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, disponendo in merito alle modalità di assegnazione dei compensi tra i componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti fissati dalla normativa in vigore al momento dell'assunzione delle predette deliberazioni.